



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>S.S. 16 "Adriatica". Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238. Stralcio 1°: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 - Svincolo San Biagio</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 152/2006</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>5431</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>ANAS S.p.A.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere CTVIA n. 272 del 7 giugno 2021</b>

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 17/06/2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_04  
Data: 16/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 18/06/2021

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** il comma 8 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

**VISTO** il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

**VISTA** la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

**CONSIDERATO** che la Società ANAS S.p.A. con nota del 1 agosto 2019, acquisita al prot. DVA-20307 del 1 agosto 2019 ha presentato istanza ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "S.S. 16 "Adriatica" lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia dal km 101+330 al km 120+238. Stralcio 1" e che tale procedura è stata conclusa con provvedimento DVA-31391 del 2 dicembre 2019 con il quale è stato ritenuto necessario lo svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dalla Società Società ANAS S.p.A. con nota del 16 luglio 2020, acquisita al prot. MATTM-57578 del 23 luglio 2020, perfezionata con nota del 4 novembre 2020, acquisita al prot. MATTM-90047 del 4 novembre 2020, predisposta in riscontro alla nota della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, prot. MATTM-66981 del 31 agosto 2020 per il progetto "S.S. 16 "Adriatica". Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238. Stralcio 1°: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 - Svincolo San Biagio";

**VISTA** la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 16 luglio 2020;

**VISTA** la nota prot. MATTM-93529 del 13 novembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio

dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**PRESO ATTO** che con nota del 17 novembre 2020, acquisita al prot. MATTM-96545 del 23 novembre 2020 la Regione Emilia Romagna ha manifestato il concorrente interesse regionale nell'ambito del procedimento in argomento e pertanto la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata con un commissario regionale;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera c) dell'Allegato II-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii denominata "strade extraurbane secondarie di interesse nazionale" ed è localizzato nel territorio del Comune di Argenta in Provincia di Ferrara e del Comune di Alfonsine in Provincia di Ravenna, entrambi in Regione Emilia Romagna.

**PRESO ATTO** che l'intervento denominato "SS 16 "Adriatica". Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238. Stralcio 1°: dallo svincolo di Argenta al km 120+238":

- è parte del progetto complessivo di ammodernamento della SS 16 "Adriatica" nel tratto compreso tra il km 101+330 e il km 147+420, nelle provincie di Ferrara e Ravenna strutturato in due tratte, suddivise a loro volta in lotti funzionali, alcuni dei quali già realizzati, così denominati:

1. "Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia dal km 101+330 al km 120+238":
  - a. 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238: intervento che comprende le opere oggetto della presente istanza;
  - b. 2° Stralcio: dal km 101+330 allo svincolo di Argenta: intervento aperto al traffico nel 2014;
2. "Variante nel tratto compreso tra il km 120+238 ed il km 147+420":
  - a. 1° stralcio: intervento aperto al traffico nel 2010;
  - b. 2° stralcio: Variante di Alfonsine (loc. Taglio Corelli): intervento in fase di progettazione;

**PRESO ATTO** che l'intervento in argomento è ricompreso in una convenzione sottoscritta il 2 agosto 2016 tra ANAS S.p.A., Regione Emilia-Romagna ed i Comuni di Argenta e Castelbolognese, per il cofinanziamento della progettazione definitiva di alcuni interventi di preminente interesse regionale e che rientra nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020 approvato dal CIPE con Delibera n.36 del 2019 con appaltabilità prevista entro l'anno 2021;

**PRESO ATTO** che il progetto di ammodernamento del tratto in esame, tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia è già stato oggetto di una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, conclusa con esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, espressa con Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 719/2001;

**PRESO ATTO** che tale progetto è stato quindi sottoposto a Verifica di ottemperanza alle prescrizioni della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 719/2001, conclusa positivamente con prescrizioni;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree naturali protette come definite dalla legge n. 349/1991 ed ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione

degli interventi, non si rilevano particolari criticità lungo il tratto di strada oggetto di intervento in merito ad aree a rischio, sia dal punto di vista naturale, sia dal punto di vista antropico (aree a rischio incidente rilevante).

Nell'intorno dell'intervento sono presenti le seguenti aree SIC/ZPS:

- IT4070021 SIC-ZPS "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno";
- IT4070019 ZPS "Bacini di Conselice";
- IT4060001 SIC-ZPS "Valli di Argenta".

In particolare, il viadotto sul fiume Reno, non oggetto della procedura in argomento, attraversa il SIC-ZPS "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno";

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine n. 6, 7, 8 e 9 del parere n. 272 del 7 giugno 2021;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 272 del 7 giugno 2021 al prot. MATTM-63416 del 14 giugno 2021, costituito da n. 26 (ventisei) pagine, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che oggetto del parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

**CONSIDERATO** che con il sopra citato parere n. 272 del 7 giugno 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate da pagina 23 a pagina 26 del medesimo parere;

**VISTA** la nota prot. MATTM-64553 del 15 giugno 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto denominato "S.S. 16 "Adriatica". Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238. Stralcio 1°: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 - Svincolo San Biagio";

## DECRETA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo denominato "S.S. 16 "Adriatica". Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con

la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238. Stralcio 1°: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 - Svincolo San Biagio”, presentato dalla Società ANAS S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

### **Articolo 1 (Condizioni ambientali)**

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, n. 272 del 7 giugno 2021. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Articolo 2 (Verifiche di ottemperanza)**

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell’art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall’autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Articolo 3 (Disposizioni finali)**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 272 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione Emilia Romagna. Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)